

LA RETTRICE

- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. 203 dell'08.05.2012;
- Vista la legge n. 9 maggio 1989, n. 168 “Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;
- Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;
- Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni “Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 “Interventi correttivi di finanza pubblica”;
- Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;
- Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”;
- Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 51;
- Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche;
- Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario, ed in particolare l'art. 24;
- Visti il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30.12.2010, n. 240” e il D.M. 12.06.2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'articolo 5 del decreto 29 luglio 2011”;
- Visto il D.M. 24 maggio 2011, n. 242 relativo ai criteri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti;
- Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 recante criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati;
- Visto il D.R. n. 412 del 02.11.2011 con il quale è stato emanato il Codice Etico di questa Università;
- Visto il D.R. n. 564 del 23.10.2013 in merito all'emanazione del “Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della Legge 30.12.2010 n. 240”;

- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca del 24.09.2013 in merito alla “Programmazione: emergenze e prospettive strategiche”;
- Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca del 23.10.2013 in merito alla richiesta di attivazione di una procedura per un bando di concorso per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipo A (L. 240/2010 , art. 24, c. 3°) nel SSD L-OR/21 – Lingua e Letteratura della Cina;
- Vista la nota del 13.12.2013 del Direttore del Dipartimento di Ateneo della Didattica e della Ricerca con cui comunica i criteri necessari all’indizione della selezione per il ricercatore a tempo determinato;
- Vista la delibera del Senato Accademico del 18.12.2013 e del Consiglio di Amministrazione del 18.12.2013, in ordine alla attivazione di una procedura per un bando di concorso per un posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), gravante sul del Bilancio di Ateneo;
- Accertata la disponibilità dei fondi;

DECRETA

Articolo 1

Indizione procedure selettive

E’ indetta una procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 (uno) posto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), di cui all’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo le modalità previste dal Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, presso il Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la ricerca e per il settore concorsuale e scientifico-disciplinare sottoindicato (per la declaratoria della rideterminazione dei settori si rinvia al D.M. 12 giugno 2012, n. 159):

settore concorsuale: 10/N3 - CULTURE DELL’ASIA CENTRALE E ORIENTALE,

settore scientifico-disciplinare: L-OR/21 (lingue e letterature della Cina e dell’Asia sud-orientale);

Il programma di ricerca, di durata triennale, dovrà riguardare in particolare tre aspetti:

1. la didattica della lingua cinese, con particolare riguardo ad apprendenti italiani;
2. le questioni teoriche e pratiche connesse alla traduzione dal cinese all’italiano, in ambito letterario;
3. le relazioni sino-russe nella modernità.

Le attività didattiche prevedono l’insegnamento di discipline attinenti il settore scientifico-disciplinare, incluse tutte le consuete attività di supporto alla didattica (ricevimento studenti, tutorato, orientamento, assistenza nella compilazione di tesi di laurea, ecc.), secondo quanto verrà di volta in volta deliberato dagli organi competenti sulla base della normativa vigente, anche relativamente al monte ore.

Regime di impegno: il contratto previsto si svolgerà secondo il regime di tempo pieno ed è prorogabile di un biennio.

Lingua straniera richiesta: ottima conoscenza della lingua cinese (equivalente a C1/C2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue).

Numero massimo di pubblicazioni, tutte dotate di codice ISBN o ISSN: 15.

Numero minimo di pubblicazioni: 12.

Del presente bando è dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; dal giorno successivo a quello della pubblicazione decorrono 30 giorni per la presentazione delle domande.

Articolo 2

Requisiti di ammissione e cause di esclusione

Sono ammessi a partecipare alla procedura di valutazione comparativa, pena esclusione, i candidati in possesso dei seguenti requisiti:

- laurea magistrale o equipollente (vecchia laurea quadriennale) in Lingue con votazione uguale o superiore a 110/110 e scelta del cinese come prima lingua di studio (almeno quattro annualità),
- titolo di dottore di ricerca in ambito attinente la lingua e la cultura cinese,
- esperienza di insegnamento quale titolare di corso attinente la lingua, la letteratura e la cultura cinese in istituzioni universitarie per non meno di cinque anni anche non continuativi,
- esperienza nella formazione docenti di cinese.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando, pena l'esclusione.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura:

- coloro che siano già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori ancorché cessati dal servizio;
- coloro che siano coniugi/conviventi o che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca di questa Università, ovvero con la Rettrice, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, secondo quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera b), ultimo periodo della Legge n. 240/2010 e dall'art. 8 del Codice Etico dell'Ateneo;
- coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato, ai sensi degli articoli 22 e 24 della legge 240/2010, presso l'Università per Stranieri di Siena o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 22 della medesima legge per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto del posto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi.

Sono, altresì, esclusi dalla selezione coloro i quali, alla data di scadenza del bando:

- siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi del D.P.R. 3/1957;
- siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici.

L'esclusione dalla selezione è disposta con motivato decreto della Rettrice ed è comunicata all'interessato.

Articolo 3

Domanda di ammissione e termine di presentazione

La domanda di ammissione alla procedura, da compilarsi secondo l'apposito modello di cui all'allegato A, deve pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di trenta (30) giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale. La domanda deve essere debitamente firmata, pena l'esclusione, e presentata unitamente a copia di un documento di identità personale.

La domanda di ammissione alla procedura di valutazione comparativa deve essere indirizzata alla Magnifica Rettrice dell'Università per Stranieri di Siena, Piazza Carlo Rosselli 27/28, 53100 Siena – e può essere consegnata a mano o inviata per posta elettronica certificata al seguente indirizzo: unistrasi@pec.it. Non verranno considerate valide le domande trasmesse da indirizzi di posta elettronica ordinaria (non certificata). L'Amministrazione, qualora l'istanza di ammissione alla valutazione comparativa sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.

La domanda consegnata a mano all'Area Risorse Umane dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno di scadenza dei termini del bando.

La domanda di ammissione a mezzo posta elettronica certificata non si considera prodotta in tempo utile se pervenuta oltre il giorno di scadenza dei termini del bando.

Il candidato portatore di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Il candidato deve apporre la propria firma, per esteso, in calce alla domanda. Saranno esclusi coloro i quali presentino domanda non sottoscritta o che, per qualsiasi causa, non sia pervenuta entro il termine indicato nel presente bando.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili all'Amministrazione stessa.

I candidati devono allegare alla domanda:

- a. curriculum vitae/curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca debitamente sottoscritto, presentato sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto di notorietà, attestante il possesso dei titoli in esso indicati, utilizzando esclusivamente l'apposito modello;
- b. elenco delle pubblicazioni, debitamente sottoscritto;
- c. pubblicazioni scientifiche nel numero massimo previsto;
- d. copia di un documento di identità personale in corso di validità;

e. copia del codice fiscale.

Nel caso di trasmissione della domanda di ammissione tramite posta elettronica certificata, gli allegati dovranno essere trasmessi con la medesima modalità.

Le pubblicazioni devono essere presentate nel numero massimo previsto all'art. 1 del presente bando. In caso di pubblicazioni in copia, il candidato dovrà utilizzare l'apposito modello di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.

Nel caso in cui le pubblicazioni presentate siano in numero maggiore rispetto a quelle previste all'art. 1 del presente bando, la Commissione escluderà, discrezionalmente, le pubblicazioni eccedenti.

Per le pubblicazioni totalmente o parzialmente prodotte in Italia devono essere adempiuti gli obblighi previsti dalla Legge 15 aprile 2004, n. 106, e dal relativo Regolamento emanato con D.P.R. 3 maggio 2006, n. 252. Per i lavori prodotti all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione.

Non è consentito il riferimento a titoli e pubblicazioni presentati presso questa Amministrazione o a documenti allegati alla domanda di partecipazione ad altra selezione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive.

I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, indicando gli estremi di tali soggetti. In tutti gli altri casi dovranno presentare un curriculum, un elenco delle pubblicazioni e documenti e titoli in originale o in copia autenticata, legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane e corredati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalle stesse autorità consolari ovvero da un traduttore ufficiale.

Le pubblicazioni presentate nella lingua originale di edizione devono essere accompagnate da una traduzione dattiloscritta in lingua italiana, salvo il caso della lingua inglese e della lingua cinese.

Articolo 4 **Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice è composta da tre membri scelti tra professori di I e II fascia, di cui uno appartenente all'Area concorsuale MIUR di riferimento e due al settore concorsuale oggetto della selezione. La Commissione deve includere al proprio interno almeno un componente appartenente al settore scientifico disciplinare che determina il profilo della selezione.

La nomina è disposta con decreto della Rettore, su proposta del Consiglio del Dipartimento interessato, dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande.

Della Commissione fanno parte due componenti esterni all'Ateneo ed un componente interno, individuati secondo quanto stabilito dalla normativa ed eventualmente dalle indicazioni relative alla premialità.

Ai sensi della raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee n. 251 dell'11.03.2005, nella costituzione della Commissione deve essere garantito un adeguato equilibrio di genere.

Il decreto di nomina è pubblicato sul sito di Ateneo.

Articolo 5 **Attività della Commissione**

La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi.

La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica ivi compresa la tesi di dottorato.

La valutazione preliminare dei candidati è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri, di cui al D.M. 25.05.2011, n. 243, elencati di seguito:

Valutazione dei titoli e del curriculum

Le commissioni giudicatrici effettuano una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all'eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei candidati:

- a. dottorato di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero;
- b. eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- c. documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- d. realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- e. organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- f. relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g. premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato.

Valutazione della produzione scientifica:

Le commissioni giudicatrici, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

Le commissioni giudicatrici effettuano la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Le commissioni giudicatrici devono altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

La prima fase si conclude con la valutazione preliminare dei candidati e l'ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli in misura compresa tra il 10 ed il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità. I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. E' previsto lo svolgimento di una prova orale, contestuale alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua richiesta.

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e la data in cui questa si svolgerà saranno pubblicate sul portale d'Ateneo <http://www.unistrasi.it> con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla prova. **La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del candidato sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa.**

I candidati devono presentarsi al colloquio muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identità, passaporto.

A seguito della discussione, la Commissione attribuisce un punteggio a ciascuno dei titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione.

La Commissione, nello svolgimento delle due fasi di valutazione, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

La Commissione effettua i propri lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni. Ne sono parte integrante e necessaria la valutazione preliminare sui titoli e le pubblicazioni dei candidati, il punteggio assegnato ai titoli e alle pubblicazioni a seguito della discussione, la valutazione della prova orale sulla lingua straniera, nonché l'individuazione dell'idoneo.

Al termine dei lavori, la Commissione indica gli eventuali idonei alla chiamata in base ai criteri sopra indicati, e in numero comunque, non superiore al triplo dei posti oggetto della procedura di valutazione comparativa.

Articolo 6

Approvazione degli atti e conclusione del procedimento

Il procedimento di selezione si conclude con il provvedimento di approvazione degli atti. La Commissione consegna gli atti alla Rettrice che nei successivi 30 giorni, previo controllo di legittimità, li approva con proprio provvedimento.

Detto provvedimento è pubblicato sul sito di Ateneo. Nel caso in cui si riscontrino irregolarità, la Rettrice rinvia con provvedimento motivato gli atti alla Commissione, assegnando un termine per la conclusione dei lavori.

Articolo 7 Proposta di chiamata

Entro 30 giorni dall'approvazione degli atti con decreto della Rettrice, il Consiglio del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, nella composizione estesa ai professori di I fascia, II fascia e ai ricercatori, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei candidati, propone con deliberazione motiva e approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia, facendo specifico riferimento alle esigenze didattiche e/o di ricerca che hanno determinato la richiesta della procedura da parte del Dipartimento, la chiamata di uno dei candidati dichiarati idonei, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

Ai fini della scelta, il Consiglio di Dipartimento organizza incontri nel corso dei quali ciascun candidato è invitato a presentare un progetto di ricerca in corso e a svolgere una lezione su un argomento di sua scelta. In caso di mancata accettazione da parte del candidato scelto, il Consiglio di Dipartimento, con la medesima procedura, può formulare una nuova proposta di chiamata di un altro dei soggetti dichiarati idonei dalla Commissione.

In caso di proposta di chiamata da parte del Consiglio di Dipartimento di uno dei candidati dichiarati idonei, la relativa delibera è sottoposta dalla Rettrice all'approvazione del Consiglio di Amministrazione previa acquisizione del parere non vincolante del Senato Accademico.

Articolo 8 Stipula del contratto

La Rettrice, a seguito dell'approvazione della chiamata, invita il Ricercatore a presentare la documentazione prevista e stipula il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, secondo quanto specificato dall'articolo 1 del presente bando di valutazione comparativa.

Il contratto potrà essere prorogato per due anni e per una sola volta, per una durata complessiva non superiore a cinque anni, previa positiva valutazione, da parte del Dipartimento di Ateneo per la Didattica e la Ricerca, delle attività di ricerca e di didattica svolte.

Coerentemente con la programmazione, il Consiglio di Dipartimento interessato può, con il consenso del titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica.

L'attività di ricerca e di didattica svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio del Dipartimento interessato sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 24.05.2011, n. 242.

In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Consiglio di Amministrazione per la verifica delle risorse disponibili.

Articolo 9
Trattamento economico

Il trattamento economico spettante è stabilito nella misura del 100% del trattamento economico iniziale dei ricercatori universitari confermati a tempo pieno, secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato emanato con Decreto Rettorale n. 564 del 23.10.2013.

Articolo 10
Trattamento dei dati

Con riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Area Risorse Umane di questa Università, per le finalità di gestione della presente procedura di valutazione comparativa, e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio. In qualsiasi momento gli interessati potranno esercitare i diritti di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Articolo 11
Pubblicità

Il presente bando è pubblicato sul sito dell'Università, è altresì inviato al MIUR e all'Unione Europea ai fini della pubblicazione sui rispettivi siti istituzionali.

Articolo 12
Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Siena, 13.02.2014

LA RETTRICE
(Prof.ssa Monica Barni)
f.to Prof.ssa Monica Barni